Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 aprile 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A: MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 273.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Vivarelli Agostino », con sede in Granaglione - fraz. Casa Boni (Bologna).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 274.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Via & Aurea », con sede in Longobucco (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 275.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Di Mauro - Officina idroelettrica », con sede in Giarre (Catania).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 276.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa elettrica Capuano & C. », con sede in Rose (Cosenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 277.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio elettrico Ledrense », Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molina di Ledro (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 278.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Officina elettrica Eredi Sclabi Gino », con sede in Fagagna - fraz. Madrisio (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 279.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società elettrica Fratelli Mazzolini - Società per azioni », con sede in Tolmezzo (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 280.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società idroelettrica Medio Adige », Società per azioni, con sede in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 281.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Elettrica Valcomino », con sede in Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 282.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica - Alto Sentino - (S.I.A.S.) », Società in accomandita semplice, con sede in Acqualagna (Pesaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 283.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Azienda elettrica Velturno S. A. », con sede in Bressanone (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 284.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Officina elettrica di Calizzano Ing. Pernigotti, Fontana & C., Società in accomandita semplice », con sede in Calizzano (Savona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 285.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Elettrocartiera del Sabato », con sede in Avellino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 286.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fossa Serafino », con sede in Torriglia - fraz. Laccio (Genova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 287.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società in nome collettivo « D. Dalle Case di Ida Dalle Case e Chini Anna fu Livio ved. Dalle Case », con sede in Ton - fraz. Ceramica (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 288.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Società « Consorzio cooperativo di Cavedine, Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Cavedine (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 289.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società elettrica della Molinanca S.p.A. », con sede in Chiavenna (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 290.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Azienda elettrica municipalizzata » appartenente al comune di Predoi (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 291.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società idroelettrica di Pesche », con sede in Pesche (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 292.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Forza e luce » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arvier (Aosta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 293.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Bocci Massimiliani », con sede in Falerone - fraz. Piane di Falerone (Ascoli Piceno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 294.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa elettrica di Fragnito », con sede in Fragneto Monforte (Benevento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 295.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda elettrica Clementi Francesco », con sede in Venarotta - fraz. Ponte Nativo (Ascoli Piceno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 296.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Francesco Almici », con sede in Zone (Brescia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **297.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Boccardo Angelo - Officina idroelettrica di Vallenzona », con sede in Vobbia - fraz. Vallenzona (Genova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **298.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda elettrica Baldoni Giuseppe & Figlio Ciriaco », con sede in Genga - fraz. Genga Stazione (Ancona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **299.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Nellimoris - Abello », con sede in Prazzo - fraz. San Michele (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **300.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Pelisseri Remigio », con sede in Demonte (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **301.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Impresa elettrica Zaccaria-Frison - Società in nome collettivo di Zaccaria Vittorio e Ottavio e Frison Natale », con sede in Grisignano di Zocco - fraz. Pojana (Vicenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **302.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Eredi Grilli fu Emanuele », con sede in Camporgiano (Lucca).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **303.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ing. Nicola Guglierame », con sede in Pieve di Teco (Imperia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **304.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Comunalia di Montegroppo », con sede in Albareto - fraz. Montegroppo (Parma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **305.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa del Dominio collettivo Macerino e Collecampo, ente pubblico, con sede in Acquasparta - fraz. Macerino (Terni).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **306.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa elettrica Bordone Giovanni », con sede in Pont-Saint Martin (Aosta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **307.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Balliana fu Antonio », con sede in Sacile (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **308.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società idroelettrica " La Lucense „ a responsabilità limitata », con sede in Grezzana - fraz. Lugo (Verona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **309.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Ditta Musso Secondo », con sede in Canelli (Asti).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **310.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Arata Vittorio & Figlio », con sede in Cicagna (Genova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **311.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per azioni Idroelettrica Quarnese », con sede in Omegna (Novara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **312.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « G. Casassa & Figli », con sede in Moconesi (Genova).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **313.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda elettrica " Mario Roascio " », con sede in Dronero (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **314.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Elettrica Lazzaris S. A. », Soc. p. az., con sede in Spresiano (Treviso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **315.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa idro elettrica », con sede in Ottone (Piacenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **316.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Eredi Del Curto Francesco - Azienda distribuzione energia elettrica in comune di Piuro », con sede in Piuro - fraz. Prosto (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **317.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Bruzzi Dino », con sede in Gaggio Montano (Bologna).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **318.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « " La Rosa & Serges „ Società elettrica Sortino », con sede in Sortino (Siracusa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **319.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Officina elettrica Coniugi Manesero », con sede in Pigna (Imperia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. **320.**

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa distribuzione e produzione energia elettrica Attilio Vaninetti », con sede in Delebio (Sondrio).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 276

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VIANI Iside, nata a Reggio nell'Emilia il 6 ottobre 1916, partigiana combattente. — Valorosa partigiana, portava a compimento con grande sprezzo del pericolo numerose rischiose azioni di collegamento. Particolarmente si distingueva nei combattimenti di Bibbiano e San Rigo di Rivalta. — Pianura reggiana, aprile 1945.

(1999)

Decreto presidenziale 18 novembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 262

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MERCATI Olimpio, nato a Carpineti il 27 settembre 1921, partigiano combattente. — Essendo stato il suo reparto attaccato da preponderanti forze nemiche, accettava la lotta e con indomito coraggio passava al contrattacco infliggendo rilevanti perdite all'avversario. — Tapignola, 21 gennaio 1944.

(1996)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 marzo 1965, n. **260**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Forlì ad acquistare un fabbricato.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Forlì viene autorizzato ad acquistare dal sig. Aldo Zambelli, per il prezzo complessivo di L. 18.000.000, il fabbricato sito in Forlì al corso Diaz n. 5 (piani 3, vani 15,5), nonchè l'annessa zona di terreno estesa mq. 74.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1965, n. **261**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma della Stella, in località Alcamo-Marina del comune di Alcamo (Trapani).

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 8 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 8 dicembre 1963 e 9 settembre 1964, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma della Stella, in località Alcamo-Marina del comune di Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1965, n. **262**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di « Borgo San Mauro », in frazione Sistiana del comune di Duino-Aurisina (Trieste).

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 26 settembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 31 ottobre 1963 e del 30 settembre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di « Borgo San Mauro », in frazione Sistiana del comune di Duino-Aurisina (Trieste).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1965, n. **263**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un fabbricato.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 130.000.000 (centotrentamilioni) l'immobile costituito da un fabbricato di civile abitazione, sito in Roma alla via Val d'Ossola numeri 29-37 e via Valdinievole numeri 49-53, di proprietà della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1965, n. **264**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di San Benedetto Val di Sambro — in esecuzione della deliberazione consiliare n. 72 del 15 giugno 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna nella seduta del 29 ottobre 1963, n. B/4921/2 — costituita da un appezzamento di terreno di mq. 13.418, sito in San Benedetto Val di Sambro, da utilizzarsi per la costruzione di un dipendente Centro di rieducazione professionale per mutilati ed invalidi del lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. 265.

Autorizzazione all'Automobile Club di Udine ad acquistare una porzione di terreno sita in San Vito al Tagliamento.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Udine, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Severino Bertolin, Assunta Pavan e Fiorello Feola, per l'importo di L. 3.000.000, la porzione di terreno sita in San Vito al Tagliamento della superficie di mq. 1200 (foglio n. 3, n. 269-*b*, Ha 0,0490 e foglio n. 3, n. 394-*b*, Ha 0,0710), per la costruzione di una stazione di servizio carburante.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto comunale di Mandanici (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, numero 24;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Mandanici (Messina) 27 gennaio 1963, n. 6 e 3 marzo 1963, n. 10, rese esecutive dalla Commissione provinciale di controllo di Messina in data 17 aprile 1963, n. 14385/6233/Div. 2ª, con cui è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del Comune stesso;

Vista la deliberazione 20 giugno 1963, n. 2274, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso nell'adunanza del 22 giugno 1963, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione del suindicato acquedotto;

Vista la convenzione 4 luglio 1963, n. 15 di repertorio, in base alla quale la gestione del suddetto acquedotto passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Mandanici (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 4 luglio 1963, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1965
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 70

(2555)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto comunale di Acquaviva Platani (Caltanissetta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, numero 24;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Acquaviva Platani (Caltanissetta) n. 24 del 28 luglio 1962, resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Caltanissetta nella seduta del 6 febbraio 1963, n. 1722, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del Comune stesso;

Vista la deliberazione 15 marzo 1963, n. 2180, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, nell'adunanza del 5 aprile 1963, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione del suindicato acquedotto;

Vista la convenzione 14 maggio 1963, n. 1 di repertorio, in base alla quale la gestione del suddetto acquedotto passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 14 maggio 1963, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

PIERACCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1965
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 69

(2556)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965.

Costituzione per il quadriennio 1965-1968 del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni della Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visti l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242, contenente modificazioni dell'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1961, al registro n. 11, foglio n. 340, con il quale è stato costituito il Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1961-1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto Collegio per il successivo quadriennio 1965-1968;

Viste le designazioni del Ministero di grazia e giustizia e del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1965-1968, è costituito nel modo seguente:

Presidente:

Lonardo dott. Filippo, presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione;

Membri effettivi:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Passanisi dott. Franco, consigliere della Suprema Corte di cassazione;

Binelli dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Damiani dott. Antonio e Fileni prof. Enrico, esperti;

Membri supplenti:

D'Amico dott. Salvatore, consigliere della Suprema Corte di cassazione;

Mastropasqua dott. Francesco, consigliere di Stato;

Siniscalchi dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bixio dott. Mario, esperto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Esso avrà effetto dal 1° gennaio 1965.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1965
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 58

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione del testo della « Concessione speciale XIII » - Viaggi di istruzione degli studenti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1962, numero 4516, relativo all'approvazione del testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione n. C.412/C.S.XIII-1/64/108 del 26 novembre 1964 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il testo della « Concessione speciale XIII » - Viaggi di istruzione degli studenti - allegato al presente decreto.

Art. 2.

La Concessione speciale di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1965
Registro n. 48 bilancio Trasporti, foglio n. 225. — BONOMI

CONCESSIONE SPECIALE XIII

VIAGGI D'ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata agli studenti iscritti a scuole statali site in Italia, di qualunque ordine e grado, nonchè a scuole parificate o legalmente riconosciute, per le gite scolastiche di istruzione indette dai rispettivi istituti.

E' in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di applicare la concessione anche agli studenti di scuole site all'estero.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ai viaggi di andata e ritorno di gruppi di almeno quindici studenti. Lo studente non è ammesso alla concessione se di età superiore ad anni 30.

Gli accompagnatori sono ammessi al trasporto gratuito alle condizioni e nei limiti previsti per le comitive ordinarie di cui al capo VIII - *Tariffe per i viaggi in comitiva* - delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato ».

3. *Prezzi.* — Si applica la tariffa n. 6.

4. *Validità dei biglietti - Periodi di tempo per i viaggi.* — La validità del biglietto di andata e ritorno speciale emesso in base alla concessione è, in ogni caso, di giorni dieci. I viaggi possono essere effettuati soltanto durante i seguenti periodi dell'annata:

dal 10 gennaio al 31 maggio, fatta eccezione del periodo tra le ore zero del mercoledì precedente la Pasqua e le ore ventiquattro del mercoledì successivo (giorni 8);

dal 1° ottobre al 10 dicembre.

In relazione alle esigenze del traffico, l'Amministrazione ferroviaria può sospendere il beneficio previsto dalla concessione anche durante i periodi di tempo suddetti.

5. *Documenti di riduzione.* — Per l'applicazione della concessione deve essere presentata alla stazione una richiesta, in duplice copia, con l'elenco nominativo dei viaggiatori e degli eventuali accompagnatori, sulla base del modello allegato alla presente concessione, bollato e firmato dal capo dell'istituto.

La richiesta può altresì essere rilasciata da enti, che abbiano come fine istituzionale anche l'organizzazione di gite scolastiche d'istruzione e che l'Amministrazione ferroviaria ha facoltà di autorizzare.

6. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario, deve essere esibita, insieme con il biglietto collettivo di andata e ritorno speciale, una copia della richiesta con l'elenco nominativo dei viaggiatori, vidimata dalla stazione di emissione del biglietto a prezzo ridotto.

Richiesta di applicazione della « Concessione speciale XIII »

per un viaggio di andata e ritorno da . . . . a . . . .

Elenco nominativo dei viaggiatori

Numero d'ordine	COGNOME E NOME DEI VIAGGIATORI
	a) *Studenti*
	b) *Accompagnatori*
	Capo del gruppo è il sig . . . .
	Si dichiara che gli studenti di cui al presente elenco sono regolarmente iscritti all'Istituto . . . . e si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione.
	Il . . . .

Note:

Per i ragazzi fino a 14 anni indicare l'età.

In ogni domanda deve essere sempre indicato il capo responsabile che dirige il gruppo.

(2609)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Assegnazione della competenza di natura amministrativo-contabile tra i vari servizi del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 1, comma secondo, ed art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile;

Visto l'art. 1, comma prima, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541: norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, che approva il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964: ordinamento dei servizi della Amministrazione centrale della marina mercantile;

Ritenuta la necessità di addivenire all'assegnazione della competenza di natura amministrativo-contabile tra i vari servizi del Ministero ai fini di un migliore riassetto della materia;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, compete alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV: bilancio e servizi contabili.

Art. 2.

L'esame di merito per i sottoelencati capitoli, ferma restando la competenza contabile della predetta Divisione IV, resta affidato ai rispettivi servizi del Ministero:

1078 — Spese casuali.

1083 — Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione (legge 2 giugno 1962, n. 600 e capitolato allegato alle convenzioni fra lo Stato e le società di navigazione esercenti servizi marittimi di interesse locale) (spese obbligatorie).

1084 — Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni) (spese obbligatorie).

1092 — Contributi ad enti ed istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale (legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni) (spese obbligatorie).

1103 — Prestazioni del Registro italiano navale a favore del Ministero della marina mercantile.

1104 — Spese per le sistemazioni difensive (legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni).

1110 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie che abbiano finalità attinenti alla marina mercantile. Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie.

1113 — Versamento al bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale dei proventi indicati nell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, e successive modificazioni e art. 1279 del Codice della navigazione (spese obbligatorie).

1120 — Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle capitanerie di porto (spese fisse ed obbligatorie).

1123 — Indennità di alloggio agli ufficiali - Compensi di stazzatura dei galleggianti e delle navi a vela agli ufficiali e sottufficiali delle capitanerie di porto.

1137 — Acquisto di attrezzature e materiali occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio di sicurezza dei porti e per le caserme.

1158 — Spese relative all'uso ed alla vigilanza del Demanio marittimo (art. 30 del Codice della navigazione).

1159 — Spese da recuperare a carico di privati, per lo sgombero d'ufficio di zone del Demanio marittimo occupate o innovate abusivamente (articoli 54, 55, 84 del Codice della navigazione) (spese obbligatorie).

1174 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

5015 — Contributi previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462.

5016 — Contributo negli interessi su operazioni di credito navale (legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata dalle leggi 7 novembre 1962, n. 1599 e 21 giugno 1964, n. 461).

5017 — Contributo ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, inscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1948, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità (legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 2, 28 ottobre 1962, n. 1604 e 21 giugno 1964, n. 467).

5035 — Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative; per esperimenti sui sistemi di pesca e per l'acquisto, al medesimo fine, di nuovi macchinari, reti ed attrezzature da pesca (art. 6 della legge 13 marzo 1858, n. 281).

5040 — Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti o persone che partecipino a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca su iniziativa del Ministero della marina mercantile (art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 281).

5041 — Concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca (art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237 e legge 25 novembre 1960, n. 1508).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 aprile 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione degli analoghi approvati con decreti ministeriali 7 marzo e 20 ottobre 1962, relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita:

Cat. 2h - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione ai premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 2 aprile 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2606)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi Carrega-Lucedio nel comune di Collecchio (Parma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i boschi Carrega-Lucedio siti nel comune di Collecchio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Collecchio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza, per i magnifici boschi e i declivi erbosi, godibili dalla strada comunale del Conventino e dalla Strada statale della Cisa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Collecchio, costituita dai boschi Carrega-Lucedio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Dal punto di incontro fra i territori del comune di Collecchio e quelli del comune di Sala Baganza là dove la strada comunale del Casino dei Boschi (S.B.) prende la denominazione di strada comunale del Conventino seguendo la strada del Conventino fino al confine del territorio demaniale occupato da impianti militari N.A.T.O., costeggiando detto confine fino ad incontrare nuovamente il territorio di Sala Baganza ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Collecchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Parma

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore sedici e trenta, nel salone al primo piano della sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, Ufficio staccato di Parma, piazza Bodoni n. 6, e a seguito di invito diramato dal presidente, avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la composizione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 5 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo comprendente i boschi di Carrega Lucedio nel territorio del comune di Collecchio, ai sensi della legge paesistica;

2) Varie.

(*Omissis*).

Il presidente accertata la validità della seduta e fatto ai presenti un breve cenno riassuntivo circa le finalità che l'opera della Commissione deve perseguire, decide di passare all'esame dell'argomento all'ordine del giorno e cioè: proposta di vincolo paesistico di una vasta zona boschiva del comune di Collecchio, con la seguente motivazione:

« Il territorio denominato "Boschi di Carrega" nel comune di Collecchio situato fra la strada del Conventino e gli impianti militari N.A.T.O., costituisce un vasto complesso di bellezze panoramiche costituite dai magnifici boschi e dai declivi prati, godibili dalla strada comunale del Conventino e dalla Strada statale della Cisa ».

Il predetto territorio viene così delimitato:

« Dal punto di incontro fra i territori del comune di Collecchio e quelli del comune di Sala Baganza là dove le strade comunali del Casino dei Boschi (S.B.) prende la denominazione di strada comunale del Conventino seguendo la strada del Conventino fino al confine del territorio demaniale occupato da impianti militari N.A.T.O., costeggiando detto confine fino ad incontrare nuovamente il territorio di Sala Baganza ».

La Commissione dopo esauriente discussione esprime all'unanimità parere favorevole all'apposizione del vincolo paesistico.

(*Omissis*).

Il presidente: dott. Filippo COCCONI

Il segretario: Giuseppe SQUEO

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Pesaro e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa la seguente strada: « Strada di Valpiano e Miratoio » da Pennabilli a Miratoio e confine con la provincia di Arezzo, con deviazione da Valpiano alla Cantoniera, per una lunghezza di km. 15+500, che non è stata classificata provinciale;

Vista la nota della provincia di Pesaro e Urbino n. 1052 del 15 febbraio 1965;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Montegallo, provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 18 del 19 aprile 1964 dell'Amministrazione comunale di Montegallo, concernente la classificazione della strada di bonifica « per Forca » che collega la frazione Forca alla comunale « Santa Maria in Lapide » e quindi, al capoluogo per una lunghezza di km. 0,865;

Visto il voto n. 2202 del 18 dicembre 1964 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « per Forca » che collega la frazione Forca alla comunale « Santa Maria in Lapida » e quindi al capoluogo del Comune, costruita dal Consorzio di bonifica del Tronto, della lunghezza di km. 0,865, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Montegallo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

(2618) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Applicazione di un contrassegno sugli attrezzi da pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 53 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo all'applicazione di uno speciale contrassegno sugli attrezzi da pesca;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1958, concernente l'applicazione del citato contrassegno agli attrezzi consentiti per la pesca nella circoscrizione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio;

Vista la proposta del menzionato Consorzio, tendente ad ottenere l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel succitato decreto ministeriale;

Visto il parere favorevole dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Gli attrezzi, di cui al successivo art. 2, da usare per la pesca nelle acque della giurisdizione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio, debbono essere muniti di uno spe-

ciale contrassegno che attesti la conformità dei medesimi alle disposizioni vigenti. Tale contrassegno è costituito da un disco di piombo con impressa, da un lato, la denominazione del Consorzio e, dall'altro, l'anno cui il contrassegno si riferisce.

Art. 2.

L'applicazione del contrassegno viene effettuata, ogni anno, a cura del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio.

Il citato Consorzio, per l'applicazione di detto contrassegno, limitatamente ai nuovi attrezzi ed a quelli che ne risultino privi, è autorizzato a riscuotere, per tale servizio, uno speciale diritto, nella misura indicata a fianco di ciascuno attrezzo sottoelencato:

Attrezzo			
Acquedo		L.	1.700
Reciara		»	1.000
Linaio		»	1.000
Cassetto		»	1.000
Bottera		»	700
Bighezza		»	700
Rete da cinta per legnaio		»	450
Sacco per anguille		»	450
Rete per gueglia		»	200
Rete da cinta per canneto		»	150
Traccia		»	150
Tremaglio per trota Tremaglio per tutti i pesci Tremaglio per pesce persico Tremaglio per agone Tremaglio per scardola e tinca	fino a ml. 25	»	150
	da ml. 25 a ml. 40	»	200
	oltre i ml. 40	»	300
Quadrato		»	100
Alborale		»	100
Tremaglino (Tremaglio per alborella)		»	100
Rete per triotti		»	100
Oltana per trota Oltana per coregone Oltana per tinca Perseghera Pendente Rozzuolo	fino a ml. 60	»	100
	oltre ml. 60	»	150
Bertovello per gueglia		»	100
Bertovello per rete da cinta legnaio		»	50
Bertovello per rete da cinta canneto		»	50
Bertovello per tinca		»	50
Bertovello per pesce persico		»	50
Bertovello per alborella		»	50

Art. 3.

L'uso degli attrezzi di cui al precedente art. 2 sprovvisti del prescritto contrassegno, è punito con la pena pecuniaria da L. 2000 a L. 20.000, ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e dalla stessa data cessa di avere efficacia il decreto 3 maggio 1958, indicato nelle premesse.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2609)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6679 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Bologna con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bologna o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2599)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Scoppito (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6685 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Scoppito (L'Aquila) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Scoppito (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Scoppito (L'Aquila).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di L'Aquila con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di L'Aquila o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Sambuco (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6678 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Sambuco (Cuneo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Sambuco (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Sambuco (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Angolo Terme (Brescia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6606 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Angolo Terme (Brescia) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Angolo Terme (Brescia) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Angolo Terme (Brescia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Brescia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Brescia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2691)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, sono sciolti in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: COLOMBO

(2776)

DECRETO PREFETTIZIO 8 aprile 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto che il Consiglio provinciale di sanità è scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la lettera n. 884 del 27 marzo 1965, con la quale il medico provinciale di Pistoia designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario;

Visto che l'I.N.A.I.L., nonostante la richiesta dell'8 febbraio 1965, sollecitata alla sede centrale dell'Istituto con telegramma del 16 marzo 1965, non ha ancora provveduto alla designazione del suo rappresentante;

Considerata l'opportunità di procedere alla ricostituzione di detto Consesso ormai scaduto da oltre due mesi;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale sanitario di Pistoia, per il triennio 1965-1967, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto

o il vice prefetto in caso di assenza o impedimento del prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Pistoia;

l'ufficiale sanitario del comune di Pistoia;

il direttore della sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Sanesi dott. Osvaldo, medico condotto;

Verreschi Otello, presidente dell'Ospedale di Pescia;

Malvaldi dott. Varese, direttore sanitario degli Ospedali riuniti di Pistoia;

Rosselli del Turco prof. Lottieri, primario medico degli Ospedali riuniti di Pistoia;

Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Pistoia;

Coturri prof. Enrico, medico chirurgo;

Di Biase dott. Antonio, medico chirurgo;

Brancolini Bobbiese dott. Luigi, pediatra;

Melani dott. Renato, esperto in materie amministrative;

Chiostri ing. Enrico e Ferretti ing. Umberto, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Pirolo dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Giacomelli dott. Vanni, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Bertellotti dott. Agostino, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Barontini Iolanda, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Mattani a. s. v. Anna Maria, rappresentante del Collegio delle infermiere, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Ciraolo dott. Vincenzo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Bresciani dott. Mentuccio, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza malattie;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Armando Armonico, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Firenze.

Pistoia, addì 8 aprile 1965

Il prefetto: GIULIANI

(2621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza del posto di professore-direttore presso la Scuola autonoma di ostetricia di Savona

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola autonoma di ostetricia di Savona, è vacante il posto di professore-direttore, alla cui copertura la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2739)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Gianfranco Cristi, nato a Bologna l'11 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna il 22 febbraio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2627)

La dott.ssa Lucia Adriana Cargnello, nata a Remanzacco (Udine) il 4 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Padova il 2 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(2628)

Errata-corrige

L'avviso di vacanza della cattedra di « Letteratura delle tradizioni popolari » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1965 (pag. 1232) deve intendersi per la cattedra di « Storia delle tradizioni popolari ».

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2740)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 269, la gestione commissariale dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è prorogata sino al 30 aprile 1965 ed il prof. Antonio Fabris viene confermato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto.

(2635)

Autorizzazione all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli » di Roma a permutare una piccola area di terreno di proprietà dell'Istituto con altra area di proprietà dei signori Antonio Santoro e Giusto Ceccarelli.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1965, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 147, l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli » di Roma è autorizzato a permutare una piccola area di terreno della superficie effettiva di mq. 33,95 e catastale di mq. 30 contraddistinta nel catasto del comune di Roma alla partita 62377, foglio 233, n. 51 con altra area della superficie effettiva di mq. 31,65 e catastale di mq. 30 contraddistinta nel catasto del comune di Roma al foglio 233, n. 49 parte di proprietà dei signori Antonio Santoro e Giusto Ceccarelli.

(2636)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Siracusa

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 marzo 1965, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita in Siracusa avente la superficie di mq. 5841, riportata in catasto al foglio n. 170, particella n. 99 del comune di Siracusa.

(2631)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Rinascita Agricola », con sede in Aidomaggiore (Cagliari), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 aprile 1965, la Società cooperativa agricola « Rinascita Agricola », con sede in Aidomaggiore (Cagliari) costituita per rogito Mura in data 22 novembre 1953, repertorio 803 è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del rag. Nonnoi Salvatore.

(2632)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, in data 28 novembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico - Ramo Lavori pubblici, a quello patrimoniale dello Stato della zona di terreno, della estensione di mq. 100, sita sulla strada orientale sicula Catania-Siracusa, costituente porzione della particella 18, foglio 55, del comune di Catania.

(2560)

Approvazione del piano di zona del comune di Potenza

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1965, n. 4537, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Potenza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 20 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,83	624,86	624,88	624,85	624,85	624,86	624,80	624,85	624,85
$ Can.	579,40	579,50	579,50	579,40	578,05	579,40	578,57	579,35	579,40	579,50
Fr. Sv.	143,77	143,82	143,82	143,85	143,80	143,80	143,84	143,85	143,80	143,86
Kr. D.	90,44	90,45	90,44	90,47	90,20	90,47	90,45	90,45	90,47	90,48
Kr. N.	87,40	87,38	87,37	87,39	87,30	87,41	87,38	87,40	87,41	87,42
Kr. Sv.	121,41	121,40	121,38	121,395	121,35	121,45	121,40	121,42	121,45	121,45
Fol.	173,68	173,64	173,60	173,63	173,65	173,72	173,615	173,70	173,72	173,62
Fr. B.	12,59	12,588	12,5905	12,59125	12,585	12,59	12,589	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,48	127,51	127,52	127,51	127,505	127,50	127,51	127,49
Lst.	1746,96	1747,90	1747,80	1748,25	1747,50	1747,50	1748 —	1747,30	1747,50	1747,85
Dm. occ.	157,17	157,12	157,07	157,105	157,095	157,16	157,09	157,15	157,16	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19125	24,15	24,19	24,1895	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,80	21,78	21,775	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 20 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,775

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	579,485
1 Franco svizzero	143,845
1 Corona danese	90,46
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	121,397
1 Fiorino olandese	173,622

1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1748,125
1 Marco germanico	157,097
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « L. Configliachi » di Padova, ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria del massaggio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1964 l'Istituto dei ciechi « L. Configliachi », di Padova, è autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria del massaggio.

(2626)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data odierna concernente lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna e la sottoposizione dello stesso all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il prof. Calcedonio Bellante è nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, ed i signori dott. Renzo Barisani, Gustavo Bondi e dott. Riccardo Ballardini sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza del predetto Monte, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Governatore: CARLI

(2777)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli e per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Determinazione del presidente dell'Istituto per il commercio estero

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al netto delle aliquote riservate agli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito del diploma di scuola di istruzione secondaria di 1° grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenedosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª ed alla 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato, o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite d'età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, via Liszt, 21, Roma (EUR), entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) le eventuali prove facoltative di cui all'art. 8 del bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispindenti funzioni, per la durata di non meno sei mesi, nonchè titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale esssi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati i commissari per le prove facoltative.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali, e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte (obbligatorie)

1) Componimento italiano (su tema di carattere generale).

2) Problema di aritmetica elementare, ivi comprese le regole del tre semplice e del tre composto.

Prova orale (obbligatoria)

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) Nozioni sulla Costituzione italiana;

2) Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

3) Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche (facoltative)

Saggio di dattilografia: copiato, dettato e prospetto.
Saggio di stenografia.
Saggio di stenotipia.
Saggio di comptometria.

I candidati saranno, inoltre, sottoposti alle eventuali prove facoltative di lingue estere, che avranno richiesto di sostenere, scelte fra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese e che consisteranno in una breve conversazione in ciascuna lingua medesima, nonchè nella dettatura, lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani tratti da pubblicazioni straniere di carattere economico.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse sei ore di tempo.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza. Preferenza. Elevazione dei limite di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposi-

zioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con la annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o della indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciata al nome del padre del candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina, nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina della ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le prove facoltative.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in un'unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari aggregati si stabilirà la ripartizione fra prove scritte, prova orale e prove pratiche facoltative e i titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non apparententi alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla scuola in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo;

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti, che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento di servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati ed invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6/n, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

g) documenti da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 400, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ad una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per parecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il presidente: DALL'OGLIO

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale Via Liszt, 21. — ROMA (EUR)

Il sottoscritto nato a (prov. .) il residente in (prov. .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a ventuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo di codesto Istituto.

All'uopo dichiara

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso la Scuola di in data .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione

Inoltre fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere le prove facoltative di cui all'art. 8 del bando.

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . ., addì . .

Firma . .

residente

(indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

Visto: per l'autentica della firma del sig.

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(2309)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1965 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1965 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, di sedici borse di studio dell'ammontare di lorde L. 1.200.000 cadauna così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie biologiche;

n. 2 borse di studio per le materie chimiche;

n. 4 borse di studio per le materie biochimiche;

n. 4 borse di studio per le materie fisiche ed elettroniche;

n. 4 borse di studio per le materie microbiologiche.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1965; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili uguali anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inzio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal capo dei Laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei Laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento, e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

c) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario della materia oggetto della borsa;

d) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di 45 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti stessi debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) indicazione del campo di ricerca e di lavoro cui intendono dedicarsi nell'ambito di una delle materie per le quali sono assegnate le borse, di cui all'art. 1 del presente bando di concorso;

4) dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinenti alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) certificazione attestante le votazioni o le qualifiche riportate nell'esame per il conseguimento della laurea ed in tutti gli esami universitari di profitto o del titolo di studio equivalente;

c) qualora l'aspirante ne sia in possesso, ogni altro documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirantea stesso ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

d) estratto dell'atto di nascita;

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio, e dovrà recare in calce la presentazione di cui all'art. 5, lettera *c*).

Art. 8.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 9.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 31

(2554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1. Laudante dott. Carmine	punti	79,28	su 132
2. Cacciatore dott. Vincenzo	»	75,65	»
3. Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	73,95	»
5. Calvano Carlo	»	73,58	»
6. Belvedere dott. Giuseppe	»	72,36	»
7. Fuscà dott. Cesare	»	71,78	»
8. Mistrangelo dott. Pio	»	71,60	»
9. Centro dott. Francesco Saverio	»	71,50	»
10. Colonna Giovanni	»	71 —	»
11. Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
12. Calistri dott. Umberto	»	70,72	»
13. Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
14. Coverlizza dott. Mario	»	70,22	»
15. Albano dott. Benedetto	»	70,19	»
16. Cormio dott. Salvatore	»	70,16	»
17. Bussotti dott. Bosone	»	69,50	»
18. Cambosu dott. Gavino	»	69,45	»
19. Di Mauro dott. Giuseppe	»	68,88	»
20. Cusumano dott. Lorenzo	»	68,60	»
21. Visioli dott. Lino	»	68,20	»
22. Verga dott. Vincenzo	»	68,16	»
23. Vaccarella dott. Giuseppe	»	60,08	»
24. Vetta dott. Pasquale	»	68 —	»
25. Finarelli dott. Arnaldo	»	67,42	»
26. Mendillo dott. Alfredo	»	67,20	»
27. Gasponi Vittorio	»	66,60	»
28. Contaldo Alfonso	»	66,46	»
29. Salzano dott. Antonio	»	66 —	»
30. Romano dott. Pasquale	»	65,06	»
31. Russo Luigi	»	64,83	»
32. Bartolomei Adelmo	»	62,87	»
33. Preteroti Bruno	»	62,16	»
34. Bertino dott. Giuseppe	»	61,81	»
35. Trapani Leopoldo	»	61,56	»
36. Tucci Ugo	»	60,50	»
37. Pellei Athos	»	60,16	»
38. Magnani Giovanni	»	59,87	»
39. Perruggino Giovanni	»	56,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2665)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 151), con il quale è stato indetto un concorso per esami a centottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centoottantanove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

D'Aniello dott. Guido, ispettore generale, presidente;
Aiello dott. Antonio, direttore di divisione;
Melendez dott. Athos, direttore di divisione;
Lamarra dott. Corrado, direttore di divisione;
Caparrotti rag. Saverio, ispettore generale di ragioneria;
Calà prof.ssa Maria, ordinario di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giovanni D'Asaro, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.100.000 (unmilionecentomila), graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 22, *foglio n.* 390

(2655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3132 in data 15 ottobre 1964, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1963:

Ritenuto di dover provvedere alla formazione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte rispettivamente dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Massa Carrara, dall'Ordine dei medici della provincia di Massa Carrara e dai Comuni interessati, ai sensi del medesimo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 sopracitato;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:
Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:
Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo di Pistoia;
Bianchi prof. Pierluigi, primario ostetrico di ruolo dell'Ospedale civile di Massa;
Benelli dott. Domenico, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pontremoli;
Rava dott. Enrico, consigliere di 1ª classe della prefettura di Massa Carrara;
Bertonelli Ginevra, presidente del locale Collegio provinciale delle ostetriche.

Segretario:
Biagini dott. Alfredo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Massa Carrara, addì 2 aprile 1965

Il medico provinciale: Catassi

(2587)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3038 del 20 agosto 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica vacante nel comune di Vagli di Sotto;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, dalla prefettura di Lucca, dell'Ordine dei medici della Provincia e da parte del Comune interessato;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281 modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica vacante nel comune di Vagli di Sotto della provincia di Lucca è così costituita:

Presidente:
De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Podestà dott. Giovanni, medico provincale capo;
Cutuli dott. Pasquale, consigliere carriera direttiva amministrativa del Ministero degli interni;
Cassano prof. Francesco, primario ostetrico degli ospedali ed ospizi di Lucca;
Luisi prof. Manlio, primario dell'Ospedale civile di Viareggio;
Del Frate Delia, ostetrica condotta di Lucca.

Segretario:
Levante dott. Giulio, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, e nell'albo pretorio del comune di Vagli di Sotto.

Lucca, addì 1° aprile 1965

Il medico provinciale: Tedeschi

(2441)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.